ACI SPORT

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Letti gli atti trasmessi dal Collegio dei Commissari Sportivi a carico del licenziato **Giovanni Ruffino (Lic N 361970)**, in occasione della gara 4° Slalom Città di Caltagirone;

Letta la decisione con la quale il concorrente è stato escluso della gara per irregolarità tecnica dell'autovettura derivante dalla diversità tra il numero di telaio ed il numero dello stesso riportato sul passaporto tecnico, decisione notificata al licenziato e non appellata;

Considerato che il concorrente non ha ritenuto di inviare memorie dopo la regolare notifica del provvedimento di fissazione della data ex art. 20 e 21 RGS;

Ritenuto che la non conformità tecnica dell'autovettura così come accertato dal delegato tecnico ACI SPORT, già sanzionata dalla decisione dei Commissari Sportivi, va inquadrata, per gli effetti di cui all'art 128 RSN, nella ipotesi della categoria A, perché derivante da mancanza che certamente non comporta nè poteva comportare vantaggi e violazioni di norme di sicurezza;

Ritenuto, altresì, che la mancata impugnazione del provvedimento del Collegio ha reso definitiva la sanzione applicata dallo stesso Collegio, per cui va applicata l'ulteriore sanzione ex art 128 RSN lettera A;

Visti gli artt. 22 R.G.S. e 127 e 128 R.N.S,

APPLICA

al licenziato **Giovanni Ruffino (Lic N 361970)**, la sanzione della **Ammonizione** con l'obbligo di uniformare la documentazione dell'autovettura con il passaporto tecnico nel termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Manda alla segreteria per gli adempimenti ex art. 22, 3 comma R.G.S.

Francavilla al Mare - Roma 14/3/2022.

IL SEGRETARIO
(Francesco Pantano)

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Camillo Tatozzi)

Firmato digitalmente da:
TATOZZI CAMILLO
AVVOCATO
Firmato il 14/03/2022 17:06
Seriale Certificato: 6694678116186140242076071252958101881 8
Valido dal 02/03/2022 al 01/03/2025
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3